

IV

Disposizioni della S. Sede vietanti la lettura dei giornali ai Chierici studenti (1)

1. Decreti della Santa Sede. — 2. Raccomandazioni di D. Bosco e di D. Rua.

Torino, Festa di Maria Ausiliatrice 1911.

Carissimi Confratelli,

1. Sono ben note le disposizioni del Sommo Pontefice Pio X vietanti la lettura dei giornali e dei periodici ai chierici studenti. Nel *Motu proprio Sacrorum Antistitum* del 1° settembre 1910 il S. Padre dice: *Cum clericis multa iam satis eaque gravia sint imposita studia sive quae pertinent ad sacras litteras, ad fidei capita, ad mores, ad scientiam pietatis et officiorum quam asceticam vocant, sive quae ad historiam Ecclesiae, ad ius canonicum, ad sacram eloquentiam referuntur; ne iuvenes aliis quaestionibus consecrandis tempus terant et a studio praecipuo distrahantur, omnino vetamus diaria quaevis et commentaria quantumvis optima*

(2) Disposizioni poi mutate dall'Enciclica « Exhortatio ad Clerum » di Pio XII, per condizioni sociali profondamente variate, che richiedono ormai già nei novelli sacerdoti uscenti, dai Seminari cognizioni sufficientemente specificate per una proficua presenza pastorale anche a riguardo dei nuovi vasti movimenti sociali.

ab iisdem legi, onerata moderatorum conscientia qui ne id accidat religiose non caverint.

Il Segretario della C. Concistoriale card. De Lai in una lettera diretta al card. Primate d'Ungheria il 20 ottobre 1910 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della S. Sede (10 novembre 1910), per mandato del S. Padre stesso spiega il senso della proibizione. *S. S. D. N. mens est ut firma sit lex qua prohibetur ut diaria et commentaria etiam optima, quae tamen de politicis rebus agunt quae in dies eveniunt, aut de socialibus et scientificis quaestionibus quae pariter in dies exagitantur quin adhuc de iis certa sententia habeatur, haec, inquam, in manibus alumnorum Seminarii libere non relinquuntur. Nil tamen vetat quominus Superiores Seminarii aut magistri si agatur de quaestionibus scientificis legant alumnis, aut legendos articulos in sua praesentia tradant eorumdem diariorum et commentariorum quos ad alumnorum instructionem utiles vel opportunos censent. Commentaria vero in quibus nil contentionis continetur sed notitias religiosas, S. Sedis dispositiones et Decreta, Episcoporum acta et ordinationes referunt, vel alia quae quamvis periodica non aliud sunt quam lectiones ad fidem et pietatem utiles, haec, inquam, possunt probantibus Seminarii moderatoribus prae manibus alumnorum relinquere tempore a studio et ab aliis praescriptis officiis libero.*

Nei documenti riferiti si parla di alunni di Seminari. Ma *ubi eadem est ratio eadem debet esse legis dispositio*. Pare dunque niuno dovesse dubitare che le medesime disposizioni si riferiscano pure agli studenti degli Istituti religiosi. Tuttavia in una dichiarazione della S. C. Concistoriale in data 25 settembre 1910 leggiamo che alla medesima Congregazione fu proposto, con altri dubbi, pur questo sotto il n. IV: « *An prohibitio alumnis in Seminariis et ecclesiasticis collegiis facta legendi diaria quaevis et commentaria quantumvis optima etiam ad iuvenes regulares in monasteriis et in congregationibus studiis operam dantes extendatur?* ». E che il S. P. il 24 dello stesso mese di settembre 1910 ordinò di rispondere affermativamente. « *Et SS. Dominus Noster, in audentia die 24 huius mensis, Emo. Card. Secretario S. C.*

Concistorialis concessa, respondendum mandavit... ad IV affirmative ».

Da questi documenti ben si può dedurre che cosa voglia il S. P. dai nostri Direttori circa il permettere o l'impedire la lettura dei giornali o periodici ai nostri chierici, che frequentano le scuole di filosofia e di teologia e che cosa dai chierici medesimi.

I Direttori devono impedire e i chierici devono evitare la lettura: 1° dei giornali politici senza alcuna eccezione; *diaria quaevis... quae... de politicis rebus agunt quae in dies eveniunt*: 2° dei periodici aventi fine politico o scientifico sociale e trattanti perciò bene spesso argomenti alieni dalle materie proposte allo studio dei nostri soci; e di quelli sopra tutto nei quali si agitano controversie atte a eccitare l'animo del giovane chierico e a distrarlo dagli studi. È solo permesso ai Superiori e ai maestri di leggere agli alunni o dare a leggere ai medesimi — presente però il Superiore o il maestro — quegli articoli di giornali o periodici intorno a questioni scientifiche che giudicassero utili all'istruzione dei chierici.

Possono i nostri chierici studenti leggere (ma solo con l'approvazione dei Superiori e nelle ore non consacrate allo studio, alla scuola e agli esercizi di pietà) quei periodici, che, alieni da controversie, riferiscono notizie d'indole religiosa, atti della S. Sede, de' Vescovi, relazioni di missionari od altro che valga a coltivare lo spirito di fede e di pietà, come ad es.: *Il Monitore Ecclesiastico, le Ephemerides liturgicae, Acta Apostolicae Sedis, Il Messaggero del S. Cuore, L'Ami du Clergé* e altrettali.

Restano i periodici che, pur non avendo il fine e la natura di quelli ora accennati, *nil contentionis habent* e trattano argomenti dogmatici, morali, esegetici, pedagogici, didattici, ecc. non alieni dalle discipline che sono oggetto dei nostri studi. A questa classe di periodici appartengono *La Civiltà Cattolica, La Scuola Cattolica, Les études, Razòn y fe, Stimmen aus Maria Laach, La Revue Thomiste, La Nuova Rivista delle Riviste* di Macerata, *La rivista di filosofia neoscolastica, La Scuola italiana moderna, Gymnasium*.

La lettura di periodici di questa classe (quando siano di rico-

nosciuta ortodossia, come i qui nominati) è dal S. Padre vietata ai chierici studenti? Ecco come ne parla il Vermeersch nel breve commento alla Lettera del Card. De Lai sopra citata: *Sed inter utrumque quod describitur commentariorum genus, tertium interiariet eorum quae quaestiones dogmaticas, morales, exegeticas sive scientifiche explorant sive eleganti sermone vulgari ad multorum usum transferunt* (Revue littéraire de vulgarisation). *Haec neque expresse prohibentur neque expresse permittuntur. Restat itaque ut in arbitrio Moderatorum positum dicamus eadem, secundum supremum canonem utilitatis studiorum, prudenter vel admittere vel arcere. De his agimus quae in nullam incurrunt modernismi suspicionem, sin minus iam prohibentur encycl. Pascendi etc. Itaque nihil obstare videtur quin quodpiam ex variis catholicis commentariis, Civiltà Cattolica, Les études... prudenter alumnis legendum tradatur.*

Sebbene la proibizione non sia manifestissima, (l'eminente canonista non fu ancora contraddetto dalla competente autorità) è però indubitato, che i Superiori sono tenuti a proibire la lettura di tali periodici, quando scorgessero ch'è d'impedimento agli studi, perchè la volontà del Santo Padre è che « *ne iuvenes aliis quaestionibus consecrandis tempus terant et a studio praecipuo distrahantur* ». E poichè, di regola, tali letture distraggono dallo studio cui attendono i nostri chierici, gl'Ispettori e i Direttori non le permetteranno, se non nel caso in cui le giudicassero veramente atte ad agevolare l'acquisto della scienza loro assegnata nelle lezioni o ne' trattati.

2. Raccomandazioni di D. Bosco e di D. Rua.

Per tutti quanti i confratelli poi si ricordano le vivissime raccomandazioni e le disposizioni di D. Bosco e di D. Rua, i quali hanno sempre inculcato *che i giornali li leggessero* (privatamente e mai passeggiando all'aperto) *solo coloro che, a giudizio dell'Ispettore, ne avevano stretto bisogno; che anche costoro non v'im-*

piegassero molto tempo e soprattutto nessuno, di propria iniziativa, leggesse fogli poco lodevoli pei loro principi. Ciò che per altro è perfettamente consono a quanto prescrivono le nostre costituzioni all'art. 7 e nota.

La Vergine Ausiliatrice faccia sì che ogni Salesiano sia ossequente a queste disposizioni della S. Sede e raccomandazioni dei nostri venerati Padri.

Vostro aff.mo in C. J.

Sac. PAOLO ALBERA.